

Accordo quadro per la riforma degli assetti contrattuali (a cura di Stefano Martinelli)

Il 22 gennaio scorso è stato firmato a Palazzo Chigi l' "Accordo quadro per la riforma degli assetti contrattuali" tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi, il Ministro per la Pubblica amministrazione e per l'Innovazione Renato Brunetta, il Ministro del Lavoro e della Salute Maurizio Sacconi e le Organizzazioni Sindacali (ad eccezione della CGIL).

Tale accordo, che ha un carattere sperimentale per i prossimi quattro anni, è costituito da 19 punti che rappresentano le nuove regole e procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva e che sostituiscono l'accordo del 1993.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- lo sviluppo economico
- la crescita occupazionale fondata sull'aumento della produttività
- l'efficiente dinamica retributiva
- il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni

Gli strumenti innovativi attraverso i quali perseguire tali obiettivi sono molteplici.

- ✓ creare un **nuovo modello contrattuale** per tutti i settori privati e pubblici basato sulla durata triennale dei contratti sia per la parte economica che per quella normativa e sul doppio livello di contrattazione (nazionale e aziendale/territoriale)
- ✓ individuare un **nuovo indicatore di inflazione revisionale triennale** (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), più elevato e più credibile rispetto al tasso di inflazione programmata
- ✓ prevedere un **meccanismo di recupero certo** alla fine del triennio contrattuale degli scostamenti tra l'inflazione prevista e quella effettiva misurata col nuovo indicatore
- ✓ prevedere un **meccanismo di copertura economica** dei nuovi contratti dalla data di scadenza dei precedenti
- ✓ adottare **misure di incentivo fiscale-contributivo** per la contrattazione di secondo livello che preveda uno stretto collegamento tra incentivi economici e raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed efficacia
- ✓ definire nuove **regole per la certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali**
- ✓ semplificare e ridurre il **numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei diversi comparti**

Le premesse sono sicuramente positive. Si tratta di vedere poi se i principi contenuti nell'accordo quadro troveranno una reale e concreta attuazione.

ACCORDO QUADRO RIFORMA DEGLI ASSETTI CONTRATTUALI ROMA, 22 GENNAIO 2009	COMMENTI
<p>Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l'obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull'aumento della produttività, l'efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono di realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente.</p> <p>Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi, di seguito indicati, per un modello contrattuale comune nel settore pubblico e nel settore privato:</p> <p>1. l'assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese;</p> <p>2. il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avrà <u>durata triennale</u> tanto per la parte economica che normativa; • avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale; • per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - <u>in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice revisionale costruito sulla base dell'IPCA (l'indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati</u>. L'elaborazione della previsione sarà affidata ad un soggetto terzo; 	<p>Durata Triennale</p> <p>Sostituzione dell'indice di inflazione programmata con l'indice IPCA senza tenere in considerazione il prezzo dei beni energetici importati tipo PETROLIO e/o GAS</p>

- si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati;
 - la verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a livello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo;
 - il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale;
 - il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese;
 - nel settore del lavoro pubblico, la definizione del calcolo delle risorse da destinare agli incrementi salariali sarà demandata ai Ministeri competenti, previa concertazione con le Organizzazioni sindacali, nel rispetto e nei limiti della necessaria programmazione prevista dalla legge finanziaria, assumendo l'indice (IPCA), effettivamente osservato al netto dei prodotti energetici importati, quale parametro di riferimento per l'individuazione dell' indice previsionale, il quale viene applicato ad una base di calcolo costituita dalle voci di carattere stipendiale e mantenuto invariato per il triennio di programmazione;
 - nel settore del lavoro pubblico, la verifica degli eventuali scostamenti sarà effettuata alla scadenza del triennio contrattuale, previo confronto con le parti sociali, ai fini dell'eventuale recupero nell'ambito del successivo triennio, tenendo conto dei reali andamenti delle retribuzioni di fatto dell'intero settore;
- 3.** la contrattazione collettiva nazionale di categoria o confederale regola il sistema di relazioni industriali a livello nazionale, territoriale e aziendale o di pubblica amministrazione;
- 4.** la contrattazione collettiva nazionale o confederale può definire ulteriori forme di bilateralità per il funzionamento di servizi

Anche lo scostamento fra IPCA presunta e IPCA reale sarà ovviamente depurato dagli aumenti dei beni energetici

Le risorse per gli incrementi salariali saranno decise dai Ministeri

Gli eventuali aumenti saranno comunque nei limiti della programmazione della finanziaria

Il valore è calcolato sulle voci di carattere stipendiale e resta invariato per tutto il triennio

La previsione viene fatta ad inizio del triennio, lo scostamento viene verificato alla fine e recuperato nel triennio successivo, ma verrà fatta sulla massa salariale completa (tutti gli aumenti del comparto, anche quelli dei docenti verranno conteggiati come aumenti del comparto

integrativi di welfare;

5. per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo dei contratti collettivi, le specifiche intese ridefiniscono i tempi e le procedure per la presentazione delle richieste sindacali, l'avvio e lo svolgimento delle trattative stesse;

6. al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata la previsione di un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica, che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo;

7. nei casi di crisi del negoziato le specifiche intese possono prevedere anche l'interessamento del livello interconfederale;

8. saranno definite le modalità per garantire l'effettività del periodo di "tregua sindacale" utile per consentire il regolare svolgimento del negoziato;

9. per il secondo livello di contrattazione come definito dalle specifiche intese - parimenti a vigenza triennale - le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati fra le parti;

10. nel settore del lavoro pubblico l'incentivo fiscale-contributivo sarà concesso, gradualmente e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai premi legati al conseguimento di obiettivi quantificati di miglioramento della produttività e qualità dei servizi offerti, tenendo conto degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica;

11. salvo quanto espressamente previsto per il comparto artigiano, la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto

Per la contrattazione integrativa vengono riservati sgravi fiscali

Nel settore pubblico gli incentivi devono essere compatibili con i vincoli di finanza pubblica

nazionale o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione;

12. eventuali controversie nella applicazione delle regole stabilite, saranno disciplinate dall'autonomia collettiva con strumenti di conciliazione ed arbitrato;

13. la contrattazione di secondo livello di cui al punto 9, deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione degli sgravi di legge;

14. per la diffusione della contrattazione di secondo livello nelle PMI, con le incentivazioni previste dalla legge, gli specifici accordi possono prevedere, in ragione delle caratteristiche dimensionali, apposite modalità e condizioni;

15. salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi, ai fini della effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello, i successivi accordi potranno individuare le soluzioni più idonee non esclusa l'adozione di elementi economici di garanzia o forme analoghe, nella misura ed alle condizioni concordate nei contratti nazionali con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva;

16. per consentire il raggiungimento di specifiche intese per governare, direttamente nel territorio o in azienda, situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, le specifiche intese potranno definire apposite procedure, modalità e condizioni per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria;

17. salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi, i successivi accordi dovranno definire, entro 3 mesi, nuove regole in materia di rappresentanza delle parti nella contrattazione collettiva valutando le diverse ipotesi che possono essere adottate con accordo, ivi compresa la certificazione all'INPS dei dati di iscrizione sindacale;

18. le nuove regole possono determinare, limitatamente alla contrattazione di secondo livello nelle aziende di servizi pubblici locali,

Nel settore privato il Contratto Nazionale non è più garanzia e può essere derogato

Verranno cambiate le regole in materia di rappresentanza sindacale

l'insieme dei sindacati, rappresentativi della maggioranza dei lavoratori, che possono proclamare gli scioperi al termine della tregua sindacale predefinita;

19. le parti convengono sull'obiettivo di semplificare e ridurre il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei diversi comparti. Le parti confermano che obiettivo dell'intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l'aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell'indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell'ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.

Possibili limitazioni al diritto di sciopero